



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

Vista la deliberazione n. 2/2020/IV/1 del 25 febbraio 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi del d.lgs. n. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l’Università emanato con D.R n. 1332 del 9 aprile 2020;

Ritenuto quindi necessario procedere con una modifica del sopracitato vigente “Regolamento per l’accesso e la progressione verticale del personale tecnico amministrativo” dedicandolo esclusivamente alle selezioni pubbliche a tempo indeterminato;

Vista la deliberazione n. 1/2021/III/2 del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2021, previo parere favorevole del Senato Accademico del 21 gennaio 2021 (deliberazione 4/2021/V/1), con la quale è stato approvato il “*Regolamento per l’accesso all’impiego del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Torino*”

Valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA

Art. 1

L’emanazione del “Regolamento per l’accesso all’impiego del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Torino” nel testo che si riporta come nell’allegato testo.

Art. 2

Il presente Regolamento è pubblicato mediante affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione

Art. 3

Il presente Regolamento si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati successivamente all’entrata in vigore di cui al precedente articolo.

IL RETTORE
(Prof. Stefano GEUNA)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*

Visto digitale:
per la Direttrice AIPQV (Loredana Segreto)
Dott.ssa Teresa Fissore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. L'Università di Torino definisce attraverso il presente Regolamento le modalità di accesso esterno all'impiego per le assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare conferita dalle vigenti disposizioni di legge alle istituzioni universitarie e nel rispetto dei principi generali sul procedimento amministrativo e dei principi di trasparenza e anticorruzione di cui alle normative vigenti.
2. Le assunzioni presso l'Università degli Studi di Torino sono effettuate nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 1 ter del decreto legge 31/1/2005 n. 7 convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43 e del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
3. La programmazione definisce gli obiettivi e gli indirizzi di sviluppo generali, le unità di personale necessarie in relazione alle aree e categorie e conseguentemente i posti da destinare alle procedure selettive pubbliche ed alle procedure riservate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2

Principi generali

1. Le procedure di reclutamento di cui all'articolo 1 si conformano ai seguenti principi:
 - adeguata pubblicità e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino l'economicità e la celerità di espletamento, rispondendo in maniera flessibile alle esigenze organizzative dell'Ateneo;
 - adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e che permettano all'Ateneo di dotarsi di professionalità capaci di evolvere in relazione alle continue trasformazioni tecniche e organizzative;
 - garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
 - composizione delle commissioni esaminatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità, assicurando la presenza di componenti esperti nelle materie attinenti alla professionalità da ricoprire e/o nelle tecniche di selezione del personale.
2. Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento di reclutamento a norma delle vigenti leggi sul diritto di accesso e delle disposizioni regolamentari di Ateneo vigenti in materia.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

3. I dati personali, sensibili e giudiziari dichiarati dai/le candidati/e per la partecipazione alle procedure di reclutamento saranno trattati dall'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti di Ateneo vigenti in materia, esclusivamente per le finalità inerenti le procedure stesse.

Art. 3

Definizione dei posti disponibili

1. La programmazione delle risorse umane relativa al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo avviene attraverso l'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale.
2. Nell'ambito della programmazione triennale, il Direttore Generale, analizzate le esigenze dell'Ateneo individua i posti da ricoprire con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi.

Art. 4

Copertura dei posti disponibili

1. La copertura dei posti disponibili avviene mediante:
 - mobilità compartimentale ed intercompartimentale e mobilità obbligatoria alla Funzione Pubblica ai sensi della normativa di legge;
 - selezione pubblica dall'esterno, con eventuale riserva, nei limiti previsti dalla normativa vigente, per il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Torino a tempo indeterminato e inquadrato nella categoria immediatamente inferiore a quella posta a bando, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno;
corso-concorso
 - avviamento, mediante una prova idoneativa, degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, per la categoria B, laddove non siano richiesti specifici requisiti professionali in relazione alle tipologie dell'attività lavorativa.
2. I posti riservati agli aventi diritto di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e alla Legge n. 68/1999, anche nell'ambito di convenzioni di cui all'art. 11 della legge stessa, sono coperti mediante:
 - a) riserva di posti nelle selezioni pubbliche dall'esterno nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - b) selezione pubblica dall'esterno riservata ai soggetti medesimi;
 - c) chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento di cui alla Legge n. 68/1999 ai sensi della vigente normativa;
 - d) chiamata diretta nominativa nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 5

Procedura di mobilità obbligatoria

1. L'Amministrazione, prima di espletare la selezione pubblica, procede all'esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ai fini della ricollocazione del personale in disponibilità tramite comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

Art. 6

Procedura di mobilità volontaria

1. L'Amministrazione attiva le procedure di mobilità volontaria con apposito avviso pubblicato all'Albo ufficiale e inserito nel sito web dell'Ateneo. La valutazione della congruità tra le domande presentate e i profili richiesti è svolta da apposita Commissione composta da tre esperti nelle materie e avviene attraverso l'esame del curriculum vitae e un eventuale colloquio. Le modalità di invio e i termini di scadenza sono indicati sulla pagina dedicata del sito www.unito.it.

Art. 7

Procedura di selezione

1. Le procedure di assunzione dall'esterno del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, mirate a verificare la conoscenza degli argomenti d'esame, il possesso della qualificazione culturale e professionale richiesta, l'accertamento delle attitudini e delle professionalità specifiche coerenti con i settori in cui il dipendente sarà tenuto ad operare e in relazione alle caratteristiche del posto che si intende ricoprire, avvengono, previo esperimento delle procedure di mobilità, utilizzando le seguenti modalità:

- selezione mediante lo svolgimento di prova teorico- pratica o pratica attitudinale ed una prova orale, per la categoria B, posizione economica B3, per particolari e specifiche professionalità;
 - selezione per esami o per titoli ed esami per le categorie C, D, ed EP.
- Corso-concorso per specifiche professionalità

Art. 8

Requisiti di ammissione alle selezioni

1. Per la partecipazione alle selezioni, fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole e università (istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti):

CATEGORIA B

Per l'accesso alla categoria B, posizione economica B1, per la quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 20.2.1987, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni.

Per l'accesso alla categoria B, posizione economica B3, il reclutamento avviene mediante selezione pubblica per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma/attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'art 14 della legge 21.12.1978 n. 845 o titolo equiparabile se rilasciato ai sensi di leggi precedenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

Con riferimento alla specificità delle mansioni da svolgere, il bando può anche prevedere, quale requisito, oltre al diploma di istruzione secondaria di primo grado, lo svolgimento di attività lavorativa specifica attinente alla professionalità richiesta, non inferiore ad un anno, prestata presso pubbliche amministrazioni, enti o aziende private ed inerente al posto oggetto della selezione.

CATEGORIA C

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

CATEGORIA D

Laurea triennale o Laurea magistrale o specialistica (ai sensi del D.M. 270/2004 o del D.M. 509/1999) o Diploma di Laurea previgente al D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) o lauree riconosciute equipollenti ed eventuali titoli abilitativi richiesti da legge.

CATEGORIA EP

Laurea magistrale o specialistica (ai sensi del D.M. 270/2004 o del D.M. 509/1999) o Diploma di Laurea previgente al D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) o lauree riconosciute equipollenti ex lege e, in aggiunta, uno dei seguenti requisiti:

- esperienza lavorativa specifica attinente alla professionalità richiesta, prestata per almeno un anno presso amministrazioni statali, enti pubblici, aziende private, quale libero professionista o lavoratore autonomo

oppure

- altro titolo universitario post laurea attinente alla professionalità richiesta (diploma di scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di II livello)

oppure

- per alcune figure professionali, il possesso dell'abilitazione alla professione richiesta ai sensi di Legge.

2. In ogni caso, oltre a quelli richiesti in linea generale per l'accesso alla categoria, potranno essere indicati nel bando requisiti specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa.

3. Per l'ammissione alle procedure selettive pubbliche i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla categoria e posizione messa a concorso e indicati nel bando. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

Art. 9

Selezione per esami

1. La tipologia ed i contenuti delle prove selettive devono rispondere a criteri di coerenza ed omogeneità rispetto alla categoria del posto messo a concorso, tenendo conto della necessità di prevedere conoscenze di base omogenee valide per tutte le aree.

Le prove sono indirizzate a verificare la capacità del/la candidato/a di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici di ordine teorico o pratico.

2. Gli esami per l'accesso alle diverse categorie si svolgono secondo le seguenti modalità:

Categoria B – posizione economica B3: gli esami consistono in una prova teorico- pratica o pratica attitudinale ed una prova orale.

Categoria C: gli esami consistono in una o due prove scritte, di cui almeno una teorico-pratica ed una prova orale. Le prove scritte possono consistere anche in quiz a risposta multipla o in una serie di quesiti a risposta sintetica.

Categoria D: gli esami consistono in una o due prove scritte, di cui almeno una a contenuto teorico-pratico ed una prova orale. Le prove scritte possono consistere anche in una serie di quesiti a risposta sintetica.

Con riferimento a specifiche professionalità richieste dal bando una o più prove potranno essere in lingua inglese o altra lingua definita dal bando.

Categoria EP: gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale.

Con riferimento a specifiche professionalità richieste dal bando una o più prove potranno essere in lingua inglese o altra lingua definita dal bando.

Le prove sono finalizzate a verificare le conoscenze e capacità del candidato, nonché per la categoria EP attitudini e comportamenti organizzativi, attinenti alla professionalità corrispondente al posto messo a concorso.

3. I bandi per l'accesso alle categorie C, D ed EP devono prevedere inoltre l'accertamento:

- della conoscenza della lingua inglese;
 - della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
- Per particolari profili professionali può essere previsto l'accertamento della conoscenza di più lingue straniere.

I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati alla tipologia del posto a concorso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

4. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico-pratiche e del voto conseguito nella prova orale.

Le prove d'esame si intendono superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse una votazione non inferiore ai 21/30.

Art. 10

Selezione per titoli e esami

1. Nelle selezioni per titoli ed esami il possesso dei titoli deve essere documentato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e specificata nel bando di selezione.

2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli presentati è di 30 punti su un totale di 90 punti.

3. La votazione complessiva è data dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico-pratiche e del voto conseguito nella prova orale.

4. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la/e prova/e scritta/e e prima che si proceda alla correzione degli elaborati dei/lle candidati/e.

Le prove d'esame si intendono superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse una votazione non inferiore ai 21/30.

Art. 11

Categorie di titoli

1. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli presentati è di 30 punti su un totale di 90 punti.

2. I titoli di cui al presente articolo possono essere valutati, sia nelle selezioni per titoli ed esami sia in quelle per corso-concorso, solo in relazione all'attinenza al posto messo a selezione.

3. Le categorie di titoli valutabili, con i relativi punteggi, risultano essere le seguenti:

I – ESPERIENZE LAVORATIVE svolte negli ultimi 10 anni 15 punti di cui:

I-a) servizio prestato presso l'Università degli Studi di Torino con contratto di lavoro dipendente: punti 3 per ogni anno di servizio, anche per sommatoria di frazioni inferiori all'anno;

I-b) esperienze lavorative prestate presso l'Università degli Studi di Torino con contratti di lavoro autonomo: punti 1,5 per ogni anno di servizio, anche per sommatoria di frazioni inferiori all'anno;

I-c) esperienze lavorative svolte presso l'Università degli Studi di Torino alle dipendenze di imprese o cooperative: punti 1,5 per ogni anno di servizio, anche per sommatoria di frazioni inferiori all'anno;

I-d) Esperienze lavorative presso altre Pubbliche Amministrazioni, attività svolte presso enti privati ovvero nell'ambito di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano suddette attività: punti 1,5 per ogni anno di servizio se valutate rilevanti, anche per sommatoria di frazioni inferiori all'anno



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

II- ALTRI TITOLI VALUTAZIONE : 15 punti

IIa) TITOLI DI STUDIO/FORMATIVI/ PROFESSIONALI:

- 1) Titolo di studio: votazione e/o giudizio finale riportato nel titolo di studio richiesto per l'accesso;
- 2) Ulteriori titoli di studio e accademici attinenti al posto da ricoprire;
- 3) Attestati di attività formative con votazione finale, attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni o da organismi privati purché i medesimi si siano conclusi con un esame finale.
- 4) Abilitazioni, ancorché non già richieste come requisiti di ammissione.

II b) TITOLI SCIENTIFICI

Pubblicazioni e/o lavori originali;

II c) ALTRI TITOLI:

Altri titoli dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini specifiche in relazione alle mansioni da svolgere.

Art. 12

Corso-concorso

1. L'Università degli Studi di Torino bandisce corsi-concorso pubblici per specifiche tipologie di selezione.
2. I bandi relativi al corso-concorso prevedono:
 - il numero dei posti da ricoprire;
 - l'eventuale numero massimo dei/lle candidati/e ammissibili alla procedura del corso-concorso e il tipo di preselezione al corso-concorso ove le domande superino tale numero;
 - l'eventuale obbligo di iscrizione ad un solo tipo di selezione;
 - durata e articolazione dei corsi, le prove d'esame e l'eventuale valutazione dei titoli;
 - gli eventuali titoli da valutare in relazione alle caratteristiche proprie del posto oggetto della selezione e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente.

Art. 13

Docenza dei corsi

1. Le attività di formazione sono affidate con provvedimento del/la Dirigente competente in materia di reclutamento del personale a docenti universitari, a dipendenti delle pubbliche amministrazioni in possesso di professionalità inerenti al posto messo a concorso o ad altri esperti nelle materie del corso-concorso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

Art. 14

Durata e programma dei corsi

1. La durata e i contenuti dei corsi devono essere commisurati alle caratteristiche e alle mansioni proprie del posto da ricoprire. I corsi, anche teorico-pratici, sono rivolti all'acquisizione di competenze teorico-professionali. In ragione dell'attività lavorativa da svolgere una parte del periodo può essere destinato a stage formativi.
2. I corsi sono organizzati per aree professionali e per categorie, ferma restando la possibilità di istituire sezioni formative comuni.

Art. 15

Svolgimento dei corsi e delle prove

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria. L'assenza dalle lezioni, a qualsiasi causa dovuta, superiore ad un terzo delle ore prescritte per l'intero corso, comporta l'esclusione dal corso-concorso.
2. I bandi possono prevedere prove intermedie, anche selettive.
3. L'ultima prova può consistere anche in una relazione o in un colloquio che dimostri il grado di padronanza raggiunto in relazione alle competenze previste per il posto messo a corso-concorso.
4. La votazione complessiva è determinata dal voto complessivo riportato nelle prove di esame sommando l'eventuale valutazione dei titoli.
5. Le prove d'esame si intendono superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse una votazione non inferiore ai 21/30.

Art. 16

Bando

1. Le selezioni sono indette con provvedimento del/la Dirigente competente in materia di reclutamento del personale, in esecuzione delle decisioni del Direttore Generale attuative della programmazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
2. I bandi di selezione vengono pubblicati sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito www.unito.it e individuano:
 - il posto messo a selezione, le percentuali degli eventuali posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti e le percentuali degli eventuali posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;
 - i requisiti soggettivi di partecipazione, il termine e le modalità di presentazione della domanda, l'avviso per la determinazione del diario e della sede delle prove, i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove d'esame relative alle competenze richieste per categoria e posizione da selezionare;
 - i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

3. L'estratto del bando di selezione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed Esami e deve contenere l'indicazione della procedura di selezione adottata, le modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e l'indicazione del percorso telematico del sito web di Ateneo dove è pubblicato il bando.

4. L'avviso per la determinazione del diario e della sede delle prove viene pubblicato con i preavvisi di cui alla normativa vigente:

- nel bando di selezione

oppure

- sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito www.unito.it.

Tale pubblicità ha valore di notifica ai sensi di legge.

5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli ed esami, dalla data di prima convocazione.

Art. 17

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate esclusivamente con le modalità indicate in ciascun bando di concorso.

2. Nelle selezioni per titoli ed esami i candidati devono produrre i titoli secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

3. I bandi di selezione potranno prevedere un contributo spese allo scopo di sostenere gli oneri derivanti dalla procedura selettiva. Il relativo ammontare verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Preselezione

1. Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali ovvero ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ciascun concorso, sarà possibile prevedere nel bando una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva dovrà consentire l'ammissione alle prove di un numero di candidati almeno pari al numero di esentati dalla preselezione ai sensi del presente articolo.

3. I contenuti delle prove preselettive dovranno essere coerenti con il profilo del posto messo a concorso.

4. La preselezione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di sistemi informatizzati e affidata anche a soggetti esterni specializzati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

5. Sono esentati dalla preselezione:

- i candidati che svolgono attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato presso questo Ateneo alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, in possesso dei requisiti previsti dal C.C.N.L. vigente;
- i candidati che abbiano svolto attività di lavoro subordinato a tempo determinato presso questo Ateneo per almeno dodici mesi consecutivi nel biennio precedente alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- i candidati che abbiano o abbiano avuto, per almeno dodici mesi consecutivi nel biennio precedente alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, esperienze lavorative svolte presso l'Università degli Studi di Torino alle dipendenze di imprese o cooperative.

6. La valutazione conseguita nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 19

Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici delle procedure selettive sono nominate con provvedimento del/la Dirigente competente in materia di reclutamento.

2. Le Commissioni sono composte da esperti, dotati di conoscenze teoriche e competenze pratiche nelle materie oggetto delle prove di esame, scelti tra docenti, ricercatori, dirigenti e personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Torino o esterni all'Ateneo.

3. Il/La Direttore/Direttrice della Direzione o il/ Direttore/Direttrice del Dipartimento cui si riferisce il posto messo a concorso fornisce una rosa di nominativi di componenti in numero almeno doppio rispetto al numero dei componenti da individuare. I nominativi dovranno essere accompagnati dai curriculum vitae degli aspiranti commissari.

4. L'individuazione dei componenti della commissione avviene mediante sorteggio.

5. I nominativi vengono individuati nelle seguenti modalità:

- Per le posizioni incardinate negli Uffici centrali e nei Poli i nominativi proposti vengono presentati in sede di Coordinamento dirigenti, ove saranno approvati preliminarmente al sorteggio

- Per le posizioni incardinate nei Dipartimenti i nominativi proposti vengono presentati in sede di Consiglio di Dipartimento, ove saranno approvati preliminarmente al sorteggio

6. Alle Commissioni per le procedure di categoria D e EP possono essere aggregati esperti con specifiche competenze.

7. Alle Commissioni possono essere aggregati componenti aggiuntivi ed esperti ai fini dell'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

8. I componenti scelti tra il personale tecnico-amministrativo devono rivestire una categoria almeno pari a quella da selezionare.
9. L'incarico di commissario è attribuito tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza sulle materie oggetto del concorso, conciliando tali criteri con una logica di rotazione degli incarichi. L'incarico di segretario di Commissione verrà attribuito seguendo criteri di rotazione.
10. Salva motivata impossibilità, in seno alle commissioni, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
11. Non possono far parte delle commissioni:
 - ai sensi dell'art 35 D.Lgs n.165/2001, i componenti degli organi di governo dell'Università degli Studi di Torino, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali
 - ai sensi dell'art. 35 bis D.Lgs n. 165/2001, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I, Titolo II del libro Secondo del Codice penale
 - coloro i quali si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.
12. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale per lo svolgimento delle sedute relative alla valutazione dei titoli.
13. Per ogni seduta della commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti.

Art.20

Graduatoria di merito

1. Al termine delle prove d'esame, la Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
2. La graduatoria finale di merito, redatta in osservanza, a parità di merito, delle preferenze e precedenzae previste dall'art 5 del D.P.R. 487/94, richiamate anche dal bando di selezione, è approvata con provvedimento del/la Dirigente competente in materia di reclutamento ed è immediatamente efficace con la pubblicazione sull'Albo Ufficiale di questa Università. La graduatoria viene pubblicata anche sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
3. La graduatoria rimane efficace nei termini di legge. Ad essa può essere fatto ricorso, nei limiti di quanto previsto dalle norme in materia, per coprire ulteriori posti vacanti oltre quelli messi a selezione, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strutturali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

4. L'Università degli Studi di Torino si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le graduatorie formate per assunzioni a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al co. 3 del presente articolo.

Art. 21

Assunzione in servizio

1. I candidati risultati vincitori saranno invitati a prendere servizio nel termine fissato dall'Amministrazione e a stipulare il contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente. L'assunzione avviene in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale sono risultati vincitori.

2. Entro trenta giorni dalla presa di servizio, i vincitori dovranno produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla normativa vigente in materia

Art. 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, sono da intendersi richiamate ed applicabili le norme e le relative procedure stabilite dal D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni, nonché eventuali ulteriori norme disciplinanti lo svolgimento delle procedure selettive e, in modo particolare, le norme contenute nel vigente C.C.N.L.

2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'Albo Ufficiale di questa Università.

3. Il presente Regolamento si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati successivamente all'entrata in vigore di cui al precedente comma.

4. Nel periodo di misure straordinarie correlate al contenimento dell'emergenza sanitaria COVID 19 secondo le disposizioni normative nazionali e regionali e le misure organizzative di Ateneo verrà applicato, per quanto compatibile, il "*Regolamento per le modalità di svolgimento dei colloqui/prove orali delle procedure selettive per personale tecnico-amministrativo nel periodo dell'emergenza COVID-19*" emanato con D.R. n. 1633 del 12.5.2020.

IL RETTORE
(Prof. Stefano GEUNA)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*